



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice RONZULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2020

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riprende gli esiti della lunga e approfondita attività svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, che si è sostanziata nell'approvazione, nel mese di ottobre dello scorso anno, di un documento conclusivo.

Attraverso lo strumento conoscitivo la Commissione ha effettuato una verifica delle reali dimensioni, condizioni, caratteristiche e cause del bullismo anche attraverso la rete, effettuando anche un primo bilancio dei risultati conseguiti dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, approvata nel corso della passata legislatura e volta a contrastare proprio il cyberbullismo.

Bullismo e cyberbullismo sono problemi attuali e non ancora risolti, come è confermato dall'elevato numero di vittime, soprattutto adolescenti, che periodicamente notizie di cronaca riportano. Pensiamo al sedicenne di Faenza, che quotidianamente veniva minacciato e costretto a cedere i soldi della merenda al compagno di scuola che lo aveva preso di mira terrorizzandolo e insultandolo anche per le sue origini straniere. Pensiamo ancora ai ragazzi di un istituto di Mirano che ogni giorno venivano presi a schiaffi, minacciati e costretti a consegnare ad un loro compagno di classe le paghette. E come non ricordare il grave episodio di bullismo di carattere antisemita che si è verificato in una scuola media di Ferrara o ancora il tentato suicidio di un quindicenne di Avellino, affetto peraltro da autismo, in seguito ai reiterati scherni e vessazioni subiti dai compagni di classe.

Questi sono solo alcuni casi, ma a questi se ne aggiungono molti altri « sommersi ». Alle vittime di bullismo si aggiunge inoltre l'altrettanto lunga lista di vittime del cyberbullismo e in particolare del *sexting*, che proprio del bullismo rappresenta una delle forme più lesive: la diffusione sul *web* di immagini e video privati sessualmente espliciti (contro la volontà delle persone riprese, ovviamente) può provocare effetti devastanti sulla psiche delle vittime, soprattutto quelle più giovani, spingendole addirittura a togliersi la vita. Condivisibile da questo punto di vista è la recente introduzione del reato di *revenge porn*, con il quale si puniscono penalmente coloro che diffondono senza autorizzazione immagini *hard* realizzate con il consenso dell'interessato, andando a ledere la *privacy*, la reputazione e la dignità della vittima.

Per quanto concerne più in generale il cyberbullismo, sul finire della passata legislatura, con la ricordata legge n. 71 del 2017, alcuni primi passi per contrastare questo odioso fenomeno sono stati compiuti, ma dai lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sono emersi, alla luce dell'esperienza applicativa, alcuni limiti di tale normativa e la conseguente necessità di un intervento correttivo.

Un primo limite è stato ravvisato nell'ambito di applicazione della legge, limitato al solo fenomeno del cyberbullismo. Per quanto diversi nelle modalità, bullismo e cyberbullismo costituiscono uno stesso fenomeno che deve essere contrastato con efficacia. È indispensabile ampliare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione contemplate dalla legge del 2017 anche al bullismo.

Un secondo aspetto da rivedere è stato individuato nella composizione del tavolo tecnico contemplato dalla legge, al quale è demandata la elaborazione di un piano d'azione. I ritardi nel funzionamento del tavolo tecnico sembrano, in larga parte, riconducibili alla scelta legislativa di incardinare il tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, demandando però il ruolo di coordinamento al Ministero dell'istruzione. È necessario quindi restituire coerenza al sistema, prevedendo che tale tavolo sia incardinato presso il Ministero dell'istruzione e ampliandone nel contempo l'ambito di operatività anche al contrasto del bullismo.

Un ulteriore limite della legge n. 71 del 2017 è rappresentato dalle modalità con le quali l'attività formativo-educativa, principale strumento di contrasto al fenomeno, viene realizzata: tale attività è infatti demandata all'autonomia delle singole scuole e al coinvolgimento di associazioni, con evidenti disparità a livello territoriale. Tale sistema merita una revisione, da un lato, attraverso la previsione di una formazione continua, « strutturata » ed uniforme in tutto il Paese e, dall'altro, nel quadro delle linee di orientamento previste a livello nazionale, attraverso un rafforzamento dell'autonomia di ciascuna scuola. Ogni istituto scolastico deve infatti essere libero di istituire un tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore.

Infine un ultimo limite della legge n. 71 del 2017 è costituito da un non adeguato coinvolgimento delle famiglie. Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata all'unisono riconosciuta l'importanza della famiglia quale primaria agenzia educativa nella lotta al fenomeno. È evidente che la legge n. 71 del 2017 si connota per un eccessivo « scolastico-centrismo ». Della famiglia e della sua funzione educativa, che trova peraltro un fondamento anche costituzionale, poco si

dice. Una lettura corretta dell'articolo 30 della Costituzione, che riconosce il diritto/dovere di ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, impone alle famiglie un obbligo di « aggiornamento » a fronte della società dell'informazione. Il protagonismo educativo che la legge riconosce alla scuola non deve in nessun modo giustificare il totale esonero delle famiglie da queste funzioni. Deve essere restituita alle famiglie la funzione di agenzia di educazione primaria. I genitori devono essere coinvolti nell'educazione dei loro figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie e devono presidiarne l'uso.

L'attività conoscitiva ha mostrato inoltre l'esigenza di adottare – oltre all'ammodernamento della legge n. 71 del 2017 – ulteriori misure per il contrasto del fenomeno.

Si ritiene, da questo punto di vista, condivisibile l'approccio preventivo-protettivo della legge n. 71 del 2017: è unanime opinione che la via penalistica, volutamente non percorsa dal legislatore del 2017, non sia efficace né idonea a contrastare il fenomeno che spesso – nel caso del cyberbullismo – peraltro vede sia come autore che come vittima minori di età.

Una politica più efficace è quella volta a rafforzare gli strumenti a protezione delle vittime. Proprio per assicurare un'adeguata protezione soprattutto degli utenti più piccoli, devono essere previsti come obbligatori e gratuiti filtri di protezione e sistemi di *parental control* su tutti i *device*. Questi sistemi, che attualmente devono essere attivati dall'utente o addirittura sono a pagamento, devono essere preinstallati in tutti gli *smartphone*, i *tablet* e gli altri strumenti analoghi, fatta salva ovviamente la facoltà per gli utenti – maggiorenni – di rimuoverli.

Passando al merito, il disegno di legge si articola in tre capi.

Il capo I si compone di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla

legge n. 71 del 2017, estendendone l'ambito di applicazione al bullismo e intervenendo sulla composizione del tavolo tecnico.

Le disposizioni del capo II recano misure di contrasto al fenomeno del bullismo in rete, attraverso la previsione di più stringenti forme di responsabilità per gli amministratori dei siti e per gli *internet provider*.

In particolare l'articolo 2, sul modello della responsabilità prevista per il direttore responsabile dalla legge sulla stampa, introduce una forma di responsabilità anche per coloro che gestiscono i siti. Si prevedono, in particolare, la figura dell'amministratore responsabile e l'obbligo per ciascun dominio *internet* di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, quale interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile.

L'articolo 3 pone invece in capo agli *internet provider* l'obbligo di adottare misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. La definizione di linee guida è demandata a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare

d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

Il capo III reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete.

L'articolo 4 impone l'obbligatorio inserimento, fra le clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori.

L'articolo 5 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, senza oneri per gli utenti, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, di blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

L'articolo 6 prevede - al fine di assicurare un'adeguata pubblicità agli strumenti di protezione e ai filtri - la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione di un numero telefonico gratuito nazionale per l'assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 29 maggio 2017,
n. 71)*

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua,

etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Piano di azione integrato*) -
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministero dell'istruzione. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, presieduto dal Ministro dell'istruzione, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il

contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 il Ministero dell'istruzione, in collabora-

zione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predisporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di *parental control*, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

2) al comma 2, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità

alle linee di orientamento di cui ai commi 1 e 2, adotta il proprio codice interno per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

5) al comma 4, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1-*bis* e 2 » e dopo le parole: « venga a conoscenza di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

2) al comma 2, dopo le parole: « riferimenti a condotte di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ove, dopo le comunicazioni di cui al comma 1, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale omettano di assumere le iniziative educative necessarie e i minori coinvolti reiterino condotte di bullismo e di cyberbullismo, il dirigente scolastico ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, per l'adozione delle iniziative necessarie anche ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile »;

f) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la pre-

venzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

Art. 2.

(Responsabilità dell'amministratore di sito internet)

1. Ogni sito *internet* deve avere un amministratore responsabile, individuato secondo i requisiti stabiliti con proprio regolamento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la libera, trasparente e responsabile utilizzazione della rete *internet*.

2. A cura dell'amministratore responsabile di cui al comma 1, ogni sito *internet* deve indicare, in una sezione dedicata e facilmente individuabile della pagina principale, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'indirizzo di cui al periodo precedente funge da interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile.

3. Fatto salvo quanto previsto da altre specifiche disposizioni di legge, anche con riferimento al diritto all'informazione, l'amministratore responsabile di cui al comma 1 è tenuto:

a) a provvedere agli adempimenti di cui al comma 2, assicurando il pieno ed effettivo funzionamento dell'indirizzo;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti in materia di pre-

venzione e contrasto del cyberbullismo, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione dell'utente dei suoi servizi, al fine di individuare e prevenire attività illecite;

c) a rimuovere, entro novantasei ore dalla pubblicazione, contenuti illeciti o gravemente lesivi della dignità della persona che siano segnalati o di cui sia venuto a conoscenza;

d) ad adottare gli strumenti di filtraggio di contenuti offensivi della dignità e gli altri *standard* tecnologici individuati con proprio regolamento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni punisce la violazione degli obblighi di cui al comma 3 con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 15.000 euro.

Art. 3.

(Misure interdittive)

1. Gli *internet provider* adottano misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, individua con proprio regolamento le necessarie linee guida, anche prevedendo un registro unico dei destinatari delle misure e forme d'interdizione degli utenti applicabili contestualmente su più domini *internet*.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni punisce la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro.

CAPO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI

Art. 4.

(Obblighi per gli operatori telefonici)

1. Nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono essere espressamente richiamate le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile, relative alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

Art. 5.

(Sistemi di protezione dei minori)

1. Nei contratti di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica previsti dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, nonché i fornitori di contenuti devono prevedere, fra i servizi preattivati gratuitamente e disattivabili solo su richiesta dell'utente, sistemi di *parental control*, di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

Art. 6.

(Campagne informative per un uso consapevole della rete internet)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine di assicurare un'adeguata

pubblicità ai sistemi di protezione di cui all'articolo 5, promuove periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Art. 7.

(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti:

a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e di cyberbullismo segnalati.

€ 1,00